

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE ALL'ART. 27

DEL D.LGS. N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI

PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

TRA

La **Regione Abruzzo** (nel seguito denominata "Regione"), con sede in L'Aquila (AQ) alla Via L. Da Vinci n.7 - C.F. 80003170661, in persona del Direttore regionale della struttura competente, **Arch. Pierpaolo Pescara**, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Territorio - Ambiente - con sede in Pescara (PE) alla Via Catullo n.2

E

L' **ARTA-Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente** – (di seguito "ARTA"), con sede legale in Pescara (PE) a V.le Guglielmo Marconi n.178, C.F. 91059790682 e P.IVA 01599980685, rappresentata ai fini del presente atto dall' **avv. Maurizio Dionisio**, in qualità di Direttore Generale;

E

La **Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Abruzzo** (di seguito "Direzione VV.F"), con sede legale in L'Aquila (AQ) alla Via Vigili del Fuoco n.19 , C.F. 93070170662, rappresentata ai fini del presente atto dall' **ing. Felice Di Pardo**, in qualità di Direttore Regionale;

E

L' **I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro** (di seguito "INAIL") con sede legale in Roma in Via IV Novembre n. 144, P.IVA 00968951004, rappresentata ai fini del presente atto dal **dott. Andrea Tardiola**, in qualità di Direttore Generale;

di seguito congiuntamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE

- con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito **Decreto**) è stato adottato a livello nazionale il Decreto in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- il Decreto, nell’abrogare il D.lgs.334/99, ha riconfermato le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell’ex art.6 del D.lgs.334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento all’art.15 in tema di sottoscrizione di accordi tra le Pubbliche Amministrazioni in materie di interesse comune;
- la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i. istitutiva dell’ARTA-Abruzzo prevede tra le competenze dell’Agenzia anche il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi all’utilizzo di sostanze pericolose;
- l’art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia superiore (art.3 lettera c);
- in base all’art.6 del Decreto, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, il Ministero degli Interni predispose il piano nazionale di ispezioni e il Comitato Tecnico Regionale programma e svolge le relative ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- l’art.7 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all’art.3 lettera b);

• in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare e migliorare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

• in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze;

• richiamato l'art. 17 della legge 246/2000 recante "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

• la Regione Abruzzo, con DGR n. 51 del 03.02.2021 recante *D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Pianificazione dell'attività ispettiva relativa agli stabilimenti "RIR" di soglia inferiori presenti sul territorio regionale e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021-2025. Approvazione:*

- ha disciplinato i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale e, sulla base dell'art. 27 e dell' "Allegato H" del Decreto;

- ha approvato all' *ALLEGATO 1*, ai sensi dell'art. 7 co.1 lett. a) del D.Lgs. 26.06.2015 n. 105, la "*Pianificazione dell'attività ispettiva*" e all' *ALLEGATO 2* la "*Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025*";

- ha stabilito di applicare il "Tariffario" di cui al D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 a carico dei gestori e di rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale l'approvazione della

disciplina delle modalità, anche contabili, relativa al versamento delle tariffe di

competenza regionale di cui all'art. 30 del Decreto;

- la Regione, per lo svolgimento delle ispezioni di propria competenza, intende adottare la medesima composizione numerica delle Commissioni di cui all'art. 27 del Decreto;

- le attività di controllo di competenza della Regione saranno condotte tramite una commissione ispettiva costituita da tre ispettori, designati tra i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL e dell'ARTA-Abruzzo o della Regione, oltre che da eventuali uditori;

- le suddette amministrazioni, per l'effettuazione di tali ispezioni, dispongono delle risorse umane qualificate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche;

- il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con decreto prot. 190 del 24/12/2015, ha individuato i criteri e le modalità di ripartizione degli importi versati dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e per le ispezioni;

- l'ISPRA, con nota prot. 34332 del 07/06/2016, ha trasmesso ai Direttori Generali delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente la determinazione di cui sopra e le connesse indicazioni sugli aspetti di natura amministrativo-contabile e relative modalità di pagamento dei compensi al personale e di rimborso delle spese di missione;

- considerata la multidisciplinarietà dell'attività ispettiva, in analogia con le ispezioni sugli impianti di soglia superiore, è necessario che le commissioni per gli stabilimenti di soglia inferiore siano formate, da personale della Regione Abruzzo, dell'ARTA-Abruzzo e dal personale degli organi tecnici di cui all'art. 9 del D.Lgs. 105/2015, in particolare della Direzione regionale VV.F. e dell'INAIL aventi le caratteristiche di cui al punto 7 dell'Allegato H del Decreto.

Alla luce delle predette premesse

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina

- le modalità di collaborazione tra Regione Abruzzo, ARTA, Direzione VV.F e INAIL per lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto;
- la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'art.27 del Decreto presso gli stabilimenti di soglia inferiore;
- i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F, all'ARTA e all'INAIL degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione Abruzzo in funzione dell'attività ispettiva svolta ai sensi dell'art.30 co. 1 del Decreto e della DGR 51/2021.

Art. 3 – Commissione Ispettiva

- Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte da soggetti, abilitati e qualificati secondo i requisiti di cui al punto 7 dell' Allegato H al Decreto, all'uopo individuati da ciascun Ente partecipante;
- le ispezioni negli stabilimenti "RIR" di soglia inferiore sono condotte dalla Commissione composta da tre dirigenti/funzionari tecnici designati tra rappresentanti della Regione Abruzzo, del Corpo Nazionale VV.F., dell'INAIL ed dell'ARTA, oltre che eventuali uditori;
- la Commissione Ispettiva, in analogia con quanto disposto per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore come indicato al punto 3.2 dell'Allegato H del Decreto, è costituita prioritariamente da ispettori appartenenti al Corpo Nazionale VV.F., all'INAIL ed

all'ARTA; qualora presso l'ARTA non sia disponibile personale da inserire nella

Commissione, si fa ricorso a personale della Regione Abruzzo;

- la Regione, con apposita Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (dpc026) competente, istituisce, per ciascun stabilimento "RIR" oggetto di ispezione secondo la programmazione approvata, la Commissione ispettiva nominando i soggetti che ne prendono parte;

- l' ispezione si intende conclusa quando la Commissione trasmette alla Regione Abruzzo - SGRB_dpc026 (soggetto che ha disposto l'ispezione) il *rapporto finale d'ispezione* che deve contenere tutte le verifiche svolte in conformità dell' Appendice 2 dell' allegato H al Decreto.

Art. 4 – Obbligazioni delle Parti

4.1 La Regione si impegna a:

- a)** predisporre, con il supporto dell'ARTA, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del Decreto riguardante gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, considerando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore a tre anni. Il programma è comunicato dalla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b)** disporre, ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell'art.27 del Decreto;
- c)** effettuare le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, incaricando apposite commissioni ispettive composte di norma da tre dirigenti o funzionari tecnici designati tra i dipendenti del Corpo

Nazionale dei VVF, dell'INAIL e dell'ARTA o Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di

cui all' Allegato H del D. Lgs. 105/15;

d) individuare, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi degli ispettori in possesso dei requisiti di cui all' Allegato H del D. Lgs. 105/15 secondo principi di rotazione, garantendone la presenza e la partecipazione alle attività della commissione ispettiva, al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico;

e) adottare i provvedimenti necessari all'avvio dell'attività ispettiva, nonché i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva stessa, comunicando via PEC ai gestori degli stabilimenti interessati le modalità e i tempi di avvio delle ispezioni, nonché l'attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto finale di ispezione;

f) adottare modalità operative di svolgimento delle ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari in conformità ai criteri di cui all' Allegato H del Decreto e alla DGR 51/2021;

g) riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari a carico dei gestori dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito atto e sulla base delle tariffe stabilite nell' Allegato I del Decreto;

h) individuare i criteri e le modalità di ripartizione degli importi versati dai gestori per lo svolgimento delle ispezioni in analogia a quanto disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con decreto prot. 190 del 24/12/2015 citato in premessa.

4.2 L'ARTA, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni da parte della Regione, si impegna a:

a) fornire alla stessa i nominativi dei dirigenti e dei funzionari tecnici, in possesso deirequisiti di cui all' Allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione delle commissioni ispettive;

b) garantire, compatibilmente alle esigenze dell'Ente ed alla programmazione delle attività presso gli stabilimenti di soglia superiore, la presenza e la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari tecnici alle attività delle commissioni ispettive.

4.3 La Direzione VV.F, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni da parte della Regione, si impegna a:

a) fornire alla stessa i nominativi dei dirigenti e dei funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui all' Allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione delle commissioni ispettive;

b) garantire, compatibilmente alle esigenze dell'Ente ed alla programmazione delle attività presso gli stabilimenti di soglia superiore, la presenza e la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari tecnici alle attività delle commissioni ispettive.

4.4 L' I.N.A.I.L., una volta approvato il programma annuale delle ispezioni da parte della Regione, si impegna a:

a) fornire alla stessa i nominativi dei dirigenti e dei funzionari tecnici, in possesso deirequisiti di cui all' Allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione delle commissioni ispettive;

b) garantire, compatibilmente alle esigenze dell'Ente ed alla programmazione delle attività presso gli stabilimenti di soglia superiore, la presenza e la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari tecnici alle attività delle commissioni ispettive.

Art. 5 – Tariffe delle ispezioni

5.1 Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto sono indicate nella Tabella II- Appendice 1 dell' Allegato I del Decreto stesso e sono determinate in funzione della classe di appartenenza dello stabilimento e a seconda che si tratti della prima ispezione o delle successive.

5.2 Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

5.3 Le tariffe relative alle ispezioni di cui al citato art. 27 sono versate dai gestori secondo le modalità definite dalla Regione, e comunque in conformità all' Allegato I del Decreto.

Art. 6 – Ripartizione degli introiti da tariffe

6.3 Le Parti concordano che gli importi versati dai gestori degli stabilimenti per l'espletamento delle attività ispettive sono riscossi dalla Regione.

6.4 I suddetti importi sono destinati al versamento alle singole Amministrazioni per la corresponsione del compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni ispettive (art. 3), nonché al rimborso delle relative spese di missione.

6.5 Per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della presente Convenzione, la Regione riconosce a ciascuna delle Amministrazioni rappresentate in Commissione un'aliquota pari al 25% della tariffa versata dal gestore, in analogia a quanto disposto con Decreto prot. n. 190 del 24.12.2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; tale importo, decurtato degli oneri a carico dello Stato o dell'Amministrazione, è destinato alla corresponsione di un compenso individuale a favore di ciascuno dei tre

componenti. La restante aliquota del 25% resta nelle disponibilità della Regione tra le risorse dei capitoli finanziari in capo al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (dpc026) del Dipartimento Territorio-Ambiente, finalizzata, prioritariamente, alla copertura dei costi di finanziamento delle Commissioni (spese viaggio, vitto, alloggio, ammesse a rimborso dalle singole Amministrazioni), e per finanziare attività formative dei dipendenti su tematiche riconducibili all'applicazione del D.Lgs. 105/2015 e/o spese generali.

6.6 La Regione provvederà, entro e non oltre il primo semestre dell'anno finanziario, a versare alla Direzione Regionale VV.F., all'ARTA e all'INAIL la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione; ciascun Ente partecipante provvederà a liquidare il compenso al rispettivo funzionario componente della Commissione ispettiva secondo i propri regolamenti interni.

6.7 Le Parti si impegnano a comunicare alla Regione eventuali variazioni dei riferimenti contabili e di tracciabilità ai fini di consentire l'accredito delle somme alle stesse spettanti e da ripartire secondo le modalità sopra descritte.

6.8 Gli importi sopra indicati s'intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune e non di attività commerciale.

6.9 La Regione si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6.10 I versamenti a favore della Direzione regionale VVF Abruzzo saranno effettuati dalla Regione al Capo XIV – Cap. 2439 – p.g. 29 "versamento in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile delle tariffe a carico dei gestori degli stabilimenti o impianti all'interno dei quali sono presenti sostanze pericolose

per le attività di istruttoria, verifica e ispezione effettuate ai sensi dell'art. 30 comma I del Decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105 in attuazione alla Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" conBonifico a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di L'AQUILA codice IBAN: IT 19B 01000 03245 401 0 14 2439 29;

Art. 7 - Decadenza dal contributo

La Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 7 co. 2 del Decreto, si riserva di non erogare il contributo alle Amministrazioni interessate qualora riscontri l'impossibilità, da parte delle stesse, di svolgere le attività ispettive programmate. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti agli importi per le ispezioni effettivamente espletate e verbalizzate.

Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni contrattuali, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- Regione Abruzzo: Direttore Regionale
- Direzione VV.F: Direttore Regionale
- ARTA Abruzzo: Direttore Generale;
- INAIL Direzione Regionale Abruzzo: Direttore Regionale

Art. 9 - Trattamento dei dati personali. Nomina dei responsabili.

- Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

- Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

- Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 10 – Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa. Decorsi tre anni dalla sottoscrizione, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti. In caso di mancata volontà di rinnovo, sarà oggetto di scadenza. In corso di validità la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti.

Art. 11 – Definizione delle controversie

Ogni controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione va discussa preliminarmente nell'ambito di un tentativo di bonaria conciliazione per il tramite di una Commissione composta da rappresentanti di vertice delle amministrazioni interessate e designati rispettivamente da Regione, Arta, Direzione VVF, INAIL. In assenza di conciliazione bonaria, la competenza è del Tar Abruzzo.

Art. 12 – Spese di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso: in caso di registrazione, le

relative spese saranno a carico della parte che riterrà di sottoporre l'atto a registrazione.

Il presente atto è composto da 13 pagine e viene letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Regione Abruzzo

Direzione Territorio-Ambiente

Direzione Regionale VV.F. Abruzzo

A.R.T.A. - Abruzzo

Direzione Generale I.N.A.I.L.